

QUESTIONI MORALI E PASTORALI

CASI DI MORALE

IL « MONITUM », DEL S. OFFICIO

L'« Osservatore Romano » del 30 luglio u. s. pubblicava un « Monitum » della Suprema S. Congregazione del S. Ufficio a riguardo di associazioni ispirate e controllate dai partiti comunisti, allo scopo di corrompere i fanciulli e le fanciulle. Questo documento faceva seguito di soli pochi giorni all'Enciclica « Summi maeroris » (10 luglio 1950), dove leggiamo testualmente: « Da ciò che abbiamo finora detto è facile arguire, venerabili fratelli, quanto siano lontani dal procurare una sicura pace coloro che... trascinano con errori, calunnie e ogni genere di turpitudini il popolo e specialmente la tenera gioventù dall'integrità dei costumi, dalla virtù e dalla innocenza verso gli allettamenti del vizio e della corruzione » (versione pubblicata nel giornale « L'Italia » del 27 luglio 1950).

Il documento del S. Ufficio afferma che è noto a tutti come per iniziativa, e sotto la direzione dei partiti comunisti, si sono costituite diverse associazioni allo scopo di formare fanciulle e fanciulli con principi e con una educazione materialista in antitesi con la morale e la religione cristiana.

Quali sono queste associazioni? Da quello che si è potuto sapere attraverso i giornali, esse sono: l'Associazione Pionieri Italiani (API) di cui ha già parlato Mons. Olgiati in Rivista del Clero Italiano (agosto 1950, pagg. 309-315) e l'associazione dei « Falchi Rossi ». La prima associazione è una emanazione diretta del partito comunista; l'altra, invece, è una emanazione del partito socialista italiano.

Non so se ne esistano altre, come anche, dato il carattere di riservatezza, se non di segreto, non fu possibile di conoscere con esattezza gli statuti e i programmi delle medesime.

Però le manifestazioni che tali associazioni hanno dato, rivelano, in un modo non equivoco, l'ispirazione decisamente materialista ed anticristiana del comunismo del quale sono figlie.

Il S. Ufficio avvisa pertanto i fedeli (christifideles) che tutte queste associazioni, qualunque sia il loro nome, sono colpite dalle sanzioni contenute nel Decreto dello stesso S. Ufficio del 1° luglio 1949 (AAS, 1949, pag. 334).

1) Di conseguenza i genitori, o coloro che ne tengono le veci, i quali contro il disposto del can. 1372, § 2 del *Codex Juris Canonici* e del Decreto sopra ricordato, avessero affidati i propri figlioli da educare alle predette associazioni, non possono essere ammessi a ricevere i Sacramenti.

Il can. 1872, § 2 richiama innanzitutto il can. 1113, dove si dice: « Parentes gravissima obligatione tenentur proles educationem tum re-

ligiosam et moralem tum physicam et civilem pro viribus curandi et etiam temporali eorum bono providendi ». In particolare poi ribadisce che « non modo parentibus ad normam can. 1113, sed etiam omnibus qui eorum locum tenent, ius et gravissimum officium est curandi christianam liberorum educationem ». E non sarà inutile riprodurre il § 1 del can. 1972, dove si dice: « Fideles omnes ita sint a pueritia instituendi ut non solum nihil eis tradatur quod catholicae religioni morumque honestati adversetur, sed praecipuum institutio religiosa ac moralis locum obtineat ».

Chi dobbiamo intendere per « genitori » e per « coloro che ne fanno le veci? ». Innanzitutto il padre e la madre legittimi o naturali: poi i genitori adottivi, che nel diritto canonico e civile sono da questo lato equiparati ai genitori legittimi. Tra coloro che ne tengono le veci, dobbiamo mettere i tutori, e coloro che hanno affigliato (Cod. Civ.). Si potrebbe sollevare il dubbio per coloro che senza essere nè genitori nè tutori, e senza avere un compito ben definito di fronte alla legge, di fatto, fanno le parti dei genitori. Ad ogni buon conto, come si vedrà, la questione non avrà gravi effetti pratici.

Come dobbiamo intendere l'espressione: « liberos praedictis associationibus instituendos tradiderint »? Innanzitutto dobbiamo intenderla di coloro che, di propria iniziativa, danno i propri figli a queste associazioni: poi anche di coloro che, per grave negligenza, lasciano che i propri figli o i figliuoli affidati s'iscrivano a queste associazioni o siano coinvolti in esse. Poichè i genitori cristiani e chi ne tiene le veci sono venuti meno al gravissimo dovere naturale e giuridico di educare cristianamente i propri figli, fin quando essi non si sono pentiti e non hanno, *pro viribus*, riparato lo scandalo, non potranno essere ammessi ai SS. Sacramenti.

Se per i genitori e per chi ne tiene le veci con compiti ben definiti dalla legge, è un grave dovere di pietà quello di educare i propri figli, per chi, *di fatto*, fa la parte dei genitori, è almeno un grave dovere di carità e si potrebbe dire anche di giustizia, quasi una « negotiorum gestio » sui generis. Perciò rimane quello che abbiamo accennato sopra.

La privazione dei Sacramenti non è propriamente una pena canonica e perciò non sarà necessaria una particolare assoluzione.

2) Coloro che avessero a istruire questi fanciulli e queste fanciulle contro la fede o la morale cristiana, incorrono nella scomunica riservata « speciali modo » alla Santa Sede. Poichè il documento in esame si riferisce a queste associazioni che sono emanazioni dei partiti comunisti, la scomunica colpisce in prima linea tutta la gerarchia di queste associazioni a norma del can. 2209 e li colpisce come « apostati dalla fede cristiana » a norma del can. 2314.

Bisogna però aggiungere che coloro i quali, anche senza essere di queste associazioni, dovessero insegnare a bambini e bambine dottrine

contrarie alla fede e alla morale cattolica, incorrerebbero nella medesima sanzione.

3) I fanciulli e le fanciulle, fin quando faranno parte di queste associazioni, non possono essere ammessi ai Sacramenti.

La privazione dei S.S. Sacramenti è resa necessaria sia perchè si deve presumere che costoro, se coscientemente dovessero venire ai Sacramenti, mancherebbero delle disposizioni necessarie, sia perchè, se per ingenuità od altro fossero in qualche modo in buona fede, occorre renderli edotti del pericolo in cui versano.

Non si parla di scomunica, perchè a norma del can. 2230 « *impubes excusantur a poenis latae sententiae* », e il « *monitum* » riguarda « *pueros et puellas* ».

Osservazioni :

1) Questo documento giunge alla distanza di poco più di un anno del *Decretum* dello stesso S. Ufficio del 1° luglio 1949. A ragion veduta dobbiamo constatare che aveva ragione la Santa Sede nel dichiarare che « il comunismo... è materialista e anticristiano; i dirigenti, poi, del comunismo... con la teoria e con l'azione, si dimostrano ostili a Dio, alla vera religione e alla Chiesa di Cristo ». Queste ultime invenzioni dei partiti comunisti sono una ennesima prova, se altra ve n'era bisogno.

2) E' sommamente necessario che il Clero si mantenga unito nella mente e nell'azione all'episcopato e alla S. Sede : ogni scissione è in questo momento estremamente pericolosa.

3) Il Clero ha il dovere urgente di rivelare con prudenza, ma anche con verità e fermezza, il vero volto del comunismo : molta gente è illusa ancora su questo punto e si mostra fascinata dallo slogan che *il comunismo è per il popolo e per i poveri*.

4) Il Clero deve rendersi conto che queste associazioni colpiscono proprio la Chiesa nel cuore, e che in questo momento occorre fare ogni sforzo per sventare questa insidia, che è una gravissima e incomente minaccia.

L'azione più efficace non può essere che quella di interessarsi, a costo anche di qualsiasi sacrificio, dell'educazione e formazione di questi fanciulli, così da prevenire gli avversari. La reazione provocata dalla denuncia da parte dell'episcopato delle malefatte di questi iscritti alla API o ai Falchi Rossi ha riportato alla ribalta lunghe liste di veri o presunti scandali clericali. Senza entrare nel merito di questa questione, non sarà inutile di ricordare che alla perfidia dei corruttori non potrà essere efficacemente opposta alcuna azione, se non quella che si ispira ai grandi santi maestri ed educatori della gioventù.

Sac. Dott. LUIGI OLDANI

professore nella Facoltà teologica di Milano